

## REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI

### ART. 1.

*(Composizione).*

1. I componenti di ciascun Comitato sono nominati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento interno.
2. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato. I Gruppi possono, dandone preventiva comunicazione al coordinatore del Comitato, sostituire anche temporaneamente uno o più componenti di un Comitato con altri componenti della Commissione.
3. Il coordinatore del Comitato è responsabile della sua attività e del suo funzionamento e ne convoca e presiede le riunioni.

### ART. 2.

*(Funzioni).*

1. I Comitati, istituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva, svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. Non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento interno della Commissione, i lavori dei Comitati sono finalizzati allo svolgimento di specifici compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato. Riferiscono trimestralmente alla Commissione, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La Commissione o l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi possono delegare ai Comitati lo svolgimento di audizioni in forma libera, nel caso in cui le audizioni previste non possano efficacemente essere svolte dalla Commissione.

### ART. 3.

*(Svolgimento delle sedute).*

1. I lavori dei Comitati si svolgono presso la sede della Commissione.
2. I Comitati si riuniscono in giorni ed orari compatibili con i lavori della Commissione in sede plenaria e delle Assemblee delle due Camere, previa comunicazione da parte dei coordinatori al Presidente della Commissione.

3. Non possono tenersi, di norma, riunioni dei Comitati nelle stesse fasce orarie. In ordine agli eventuali casi di convocazione contemporanea di Comitati, decide il Presidente della Commissione, sentiti i rispettivi coordinatori.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su richiesta di un Gruppo, può disporre che una o più sedute originariamente previste da un Comitato siano tenute dalla Commissione.

#### ART. 4.

##### *(Validità delle riunioni).*

1. La riunione del Comitato è valida se è presente, oltre al coordinatore o al componente da lui delegato, almeno un altro componente del Comitato stesso.

2. Previa autorizzazione del Presidente, due o più Comitati possono riunirsi congiuntamente per l'esame di questioni di comune interesse. In tal caso la riunione è valida se sono presenti almeno due componenti di ciascun Comitato.

3. Il processo verbale delle riunioni di ciascun Comitato non è soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari.

#### ART. 5.

##### *(Collaboratori assegnati ai Comitati).*

1. L'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi e con la partecipazione dei coordinatori dei Comitati, designa i collaboratori esterni della Commissione da assegnare a ciascun Comitato.

2. La partecipazione dei collaboratori esterni alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori. I collaboratori non possono formulare domande nel corso delle riunioni dei Comitati in cui hanno luogo audizioni. I collaboratori possono essere assegnati a più Comitati.